



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
tel. 0375/95101-350128 - e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it

Prot. 03475/2024

Scandolara Ravara, li 15.11.2024

ORDINANZA N. 23/2024 del 15.11.2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE POSTE SU TERRENI CONTIGUI ALLE STRADE ED AREE DI USO PUBBLICO

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. e, in particolare:

- ✓ l'art. 16 recante "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" che al comma 1, punto c), vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";
- ✓ l'art. 29 recante "Piantagioni e siepi" che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria";
- ✓ l'art. 30 recante "Fabbricati, muri ed opere di sostegno";
- ✓ l'art. 31 recante "Manutenzione delle ripe";
- ✓ l'art. 2 recante "*Definizione e classificazione delle strade*";

VISTI, inoltre:

- ✓ l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
- ✓ il Codice Civile;
- ✓ l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la Legge. 241/1190 e la legge n. 15/2005 e s.m.i.;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 28.04.2015;

PREMESSO che sul territorio comunale si verificano casi in cui i giardini o aree verdi di proprietà privata, presentino una vegetazione, siepi, alberi, arbusti, rovi, aventi dimensione e

stato manutentivo tale da arrivare ad invadere le proprietà pubbliche confinanti, quali strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e parchi pubblici o di uso pubblico.

ACCERTATO, a seguito di eventi ed accadimenti già registrati, che:

- ✓ la presenza di siepi, arbusti e rami contigui alle strade pubbliche o soggette al pubblico transito, può costituire pericolo per la sicurezza transitoria dei pedoni che dei veicoli;
- ✓ la vegetazione (siepi, rami, arbusti, rovi erbacce, ecc...) che dalle proprietà private si protende oltre il limite della proprietà stessa verso le strade, ostacola e riduce il campo visivo necessario a salvaguardare la circolazione ed il traffico;
- ✓ le alberature i cui rami sono in aggetto sulla sede stradale possono rappresentare, in caso di vento o neve, a causa della possibile caduta sul suolo, un grave pericolo per la viabilità e per la sicurezza.

RILEVATO, altresì, che le problematiche di cui sopra, vengono ulteriormente ad aggravarsi durante:

- il periodo primaverile ed estivo si verifica la presenza di alte sterpaglie, infestanti che costituiscono un potenziale pericolo di incendio, nonché un ricettacolo di sporcizia, insetti e animali vari;
- la stagione invernale in quanto in caso di nevicata/gelate le fronde degli alberi appesantite dai carichi possono spezzarsi e causare danni a persone e cose oltre a disagi alla circolazione stradale;

RITENUTO fondamentale per la sicurezza che si provveda alla manutenzione del verde di cui sopra e quindi garantire la sicurezza degli spazi pubblici o di uso pubblico come sopra individuati, che nelle condizioni di abbandono, costituiscono pregiudizio per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale confinanti con aree pubbliche o di suo pubblico, di provvedere costantemente per tutto l'anno:

1. al taglio delle siepi, arbusti, rovi rami degli alberi e in generale la vegetazione che:
 - invade strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico;
 - occulta la segnaletica stradale;
 - crea problemi di visibilità alla circolazione stradale;

2. a rimuovere nel più breve tempo possibile alberi, ramaglie, fogliame e quant'altro che per effetto di intemperie o di qualunque altra causa venga a cadere su strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale su aree pubbliche o di uso pubblico;
3. a provvedere alla pulizia dei marciapiedi e della sede stradale antistanti la loro proprietà.

DISPONE

Che il presente atto venga reso attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione nelle bacheche Comunali presenti sul territorio ed in evidenza sul sito web del Comune.

AVVERTE

Che il mancato adempimento delle disposizioni della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa come prevista nel Regolamento di Polizia Urbana TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE del Comune di Scandolara Ravara;

Successivamente alla data di pubblicazione della seguente ordinanza, saranno effettuati i sopralluoghi di controllo del territorio con applicazione delle sanzioni previste.

DEMANDA

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento agli organi di Polizia indicati dall'art.12 del C.d.S.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia;

IL SINDACO

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*